

**Regione Calabria – legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 recante: “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 19 agosto 2002, n. 15, supplemento straordinario n. 1.

(2) Vedi anche l'art. 5, comma 6, L.R. 26 febbraio 2003, n. 2, l'art. 5, comma 10, L.R. 13 giugno 2008, n. 15 e l'art. 3, L.R. 17 agosto 2009, n. 28. Vedi altresì il D.Dirig. 1° dicembre 2005, n. 18601 e la Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397. Con Delib.G.R. 29 giugno 2006, n. 422 è stato disposto il differimento al 31 dicembre 2006 della data di conferimento delle funzioni amministrative ai comuni, alle comunità montane e alla Camera di commercio. Con Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498 è stata data attuazione alla presente legge.

(...)

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Capo I - Oggetto e principi**

##### **Art. 1**

###### *Oggetto.*

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi indicati nell'articolo 118 della Costituzione, nell'*articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59* e negli *articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, la presente legge detta i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dai comuni, dalle province, dagli altri Enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione, così come individuate nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime.

2. Con la presente legge la Regione Calabria provvede al pieno conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali, riservando a sé esclusivamente le funzioni ed i compiti che richiedono necessariamente l'esercizio unitario a livello regionale.

3. Il conferimento di cui ai commi precedenti avviene con riferimento ai seguenti settori:

- a) sviluppo economico e attività produttive;
- b) territorio, ambiente e infrastrutture;
- c) servizi alla persona e alla comunità;
- d) polizia amministrativa regionale e locale.

4. Il riordino di funzioni e competenze tra Regione e gli Enti locali avviene secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e nel pieno rispetto dei reciproci ambiti di autonomia, oltre che nel perseguimento dell'obiettivo della piena integrazione tra i sistemi organizzativi dei vari Enti interessati.

5. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli Enti locali è attuato, per ogni singola materia, nei tre mesi dal trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, ovvero, se il trasferimento è precedente all'entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni.

---

##### **Art. 2**

###### *Funzioni degli Enti locali.*

1. La generalità delle funzioni amministrative nelle materie di competenza della Regione sono esercitate dai comuni, tranne quelle conferite alle province ed agli altri Enti locali o quelle riservate alla Regione per assicurarne l'esercizio unitario.

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, sono conferite alle province le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale ed in tale ambito:

- a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;

- b) realizzano opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, ambientale, produttivo, turistico e commerciale, sia in quello sociale e culturale;
- c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
- d) concorrono alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali;
- e) formulano ed adottano, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali di carattere sia generale che settoriale e promuovono il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni;
- f) adottano il piano territoriale di coordinamento provinciale, alla cui formazione concorrono i comuni, ed accertano la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni dello stesso;
- g) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano.
3. La Regione, con propria legge, può conferire ai comuni, alle province ed agli altri Enti locali ulteriori funzioni amministrative riservate a se stessa in questa legge.
4. I comuni e le province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite <sup>(3)</sup>.

---

(3) Vedi, anche, l'art. 5, comma 1, L.R. 21 agosto 2007, n. 18.

---

### **Art. 3**

#### *Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo.
2. Nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo, spettano alla Regione le funzioni concernenti:
- a) il concorso all'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;
- b) la concertazione con lo Stato delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;
- c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovraregionali;
- d) riscossione e l'introito delle entrate tributarie o patrimoniali delegate alla Regione dalla normativa nazionale <sup>(4)</sup>.

---

(4) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 5, L.R. 31 dicembre 2009, n. 58, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

---

### **Art. 4**

#### *Esercizio associato delle funzioni e definizione dei livelli ottimali.*

1. In attuazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione demografica, sono determinati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni.
2. I livelli ottimali di esercizio di una o più funzioni omogenee sono individuati secondo indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo.

3. Lo stesso atto che individua i livelli ottimali definisce gli incentivi per promuovere l'esercizio associato delle funzioni e ne fissa principi e criteri direttivi, in conformità a quanto stabilito dal capo V del titolo II del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.
4. I comuni interessati e d'intesa tra loro, in coerenza e in armonia con le disposizioni regionali, individuano gli strumenti, le forme e le metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni conferite e ne danno comunicazione alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1.
5. In caso di inadempienza da parte dei comuni interessati, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, conferisce le funzioni relative alla Provincia competente per territorio che le esercita entro i successivi sessanta giorni.
6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali.
7. La Regione promuove le Unioni tra i comuni anche per le finalità di cui all'*art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.
8. La decisione sulla fusione dei comuni è rimessa alla libera iniziativa degli stessi, in qualunque fase o stadio dell'esperienza dell'Unione. La legge regionale che sancisce la fusione è, in ogni caso, preceduta da referendum consultivo tra le popolazioni interessate.
9. Le province, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, possono disciplinare nello statuto, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, la suddivisione del proprio territorio in circondari nel cui ambito organizzare gli uffici, i servizi e gli strumenti di partecipazione popolare. Il circondario è organo decentrato dell'amministrazione provinciale.
10. Le province disciplinano con appositi regolamenti il funzionamento dei circondari e l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.

---

#### **Art. 5**

*Indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo.*

1. Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla presente legge e previo parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali, ovvero, se mancante, dell'ANCI, UPI, dell'Associazione Piccoli comuni e della Lega delle Autonomie Locali.
2. La Regione esercita il controllo delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali.

---

#### **Art. 6**

*Potere sostitutivo.*

[1. In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente il termine di novanta giorni per provvedere. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale, dispone l'intervento sostitutivo con un commissario ad acta, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che deve provvedere entro sessanta giorni. Gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'ente inadempiente] <sup>(5)</sup>.

---

<sup>(5)</sup> *Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L.R. 24 novembre 2006, n. 15.*

---

#### **Art. 7**

*Valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini.*

1. La Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

(...)

## TITOLO III

### Territorio, ambiente e infrastrutture

#### Capo I - Oggetto

##### Art. 59

###### *Oggetto.*

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.

---

## TITOLO III

### Territorio, ambiente e infrastrutture

#### Capo II - Disposizioni generali

##### Art. 60

###### *Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) il coordinamento dello sviluppo di un sistema informativo regionale ambientale nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto, in coerenza con gli standard nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;

b) l'approccio integrato e l'unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l'esercizio delle diverse attività;

c) la promozione dell'informazione, dell'educazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni;

d) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;

e) l'individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;

f) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali;

g) l'intervento finalizzato a favorire lo sviluppo termale.

---

##### Art. 61

###### *Funzioni delle province.*

1. Le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. Nel settore ambientale ed energetico, le province provvedono all'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.

3. Le province provvedono altresì all'organizzazione di un proprio sistema informativo raccordato con quello di cui all'art. 60, comma 1, lettera a).

4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.

5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):

- a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;
- b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;
- c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;
- d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;
- e) supporto tecnico-operativo per l'esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali <sup>(24)</sup>.

---

(24) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 5, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

---

#### **Art. 62**

*Funzioni dei comuni.*

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) predispongono attività di controllo al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell'ambito del proprio territorio;
- b) istituiscono sistemi tecnologici di monitoraggio della qualità dell'aria, dell'acqua potabile e dei terreni destinati alla coltivazione di prodotti alimentari;
- c) adottano i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute dei cittadini.

### **TITOLO III**

#### **Territorio, ambiente e infrastrutture**

##### **Capo III - Territorio ed Urbanistica**

#### **Art. 63**

*Funzioni della Regione, delle province e dei comuni.*

1. Le funzioni ed compiti amministrativi della Regione, delle province e dei comuni, sono quelli definiti dalla *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*.

2. Ai comuni ed alle province spettano, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui ai commi 1 e 2, *legge regionale 23 febbraio 1995, n. 3*.

(...)

### **TITOLO III**

#### **Capo V - Risorse idriche e difesa del suolo**

#### **Art. 87**

*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione, le funzioni amministrative concernenti:

- a) rilascio, d'intesa tra le regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale;

- b) delimitazione e declassificazione del demanio idrico;
- c) determinazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche;
- d) aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;
- e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;
- f) delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali ottimali per i quali, pur comprendendo più bacini idrografici, deve essere redatto un unico piano di bacino;
- g) programmazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- h) direttive tecniche in ordine alla redazione dei piani di bacino;
- i) finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico, sentiti gli Enti locali interessati e i Consorzi di bonifica, mediante i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;
- l) stipulazione, con lo Stato e le regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza;
- m) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debbano ripartirsi le disponibilità idriche di un corpo idrico, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933; qualora il corpo idrico riguardi anche il territorio di altre regioni, la nomina dovrà avvenire d'intesa con queste.

---

#### **Art. 88**

##### *Funzioni delle province.*

1. Alle province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

- a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
- b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
- c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
- d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dal R.D. n. 523/1904, dal R.D. n. 2669/1937 e dal R.D. n. 1775/1933;
- e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro italiano dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
- f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso, concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;
- g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.

3. L'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di cui alla lettera a) del precedente comma è delegata al Registro italiano dighe (R.I.D.). Le province, per le funzioni di loro competenza, possono avvalersi della consulenza e dell'assistenza dei R.I.D..

---

#### **Art. 89**

##### *Funzioni dei comuni.*

1. Ai comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:

a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal *R.D. n. 523/1904* e dal *R.D. n. 2669/1937*, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica; qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

b) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della *legge 5 gennaio 1994, n. 37* in materia di tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;

c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;

d) l'approvvigionamento idrico di emergenza;

e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

3. I comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.

4. Qualora i corsi d'acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più comuni, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni in forma associata.

(...)